Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO D ATRI

Seduta del 21/09/2021

FATTO

Parte ricorrente riferisce di essere intestataria di due buoni fruttiferi, uno appartenente alla serie “Q/P” e l’altro alla serie “Q”; quest’ultimo risulta cointestato al fratello; il titolo della serie “Q/P” è stato sottoscritto in data 15/10/1986, ed è stato emesso utilizzando moduli cartacei della serie “P” in data successiva al D.M. del 13.6.1986; il titolo della serie “Q” è stato sottoscritto in data 06/03/1987, in data successiva al D.M. del 13.6.1986; sul fronte del buono “Q/P” è presente un timbro correttivo indicante la serie di appartenenza “Q/P”; sul retro del buono è presente un timbro correttivo recante la dicitura “serie Q/P”, che nulla dice dei relativi rendimenti (non solo per il periodo dal 21° al 30° anno); in riferimento al buono della serie “Q”, la liquidazione proposta dall’intermediario non corrisponde alle condizioni riportate sul retro del buono; in data 11/09/2020 presentava formale reclamo al fine di ottenere il rimborso dei titoli in base alle condizioni riportate sugli stessi.

Parte resistente ritiene il ricorso infondato per i motivi che seguono:
eccepisce l’incompetenza ratione temporis dell’Arbitro nel caso di specie; eccepisce l’ulteriore incompetenza per materia dell’Arbitro. In relazione al buono della serie “Q/P” al momento del rilascio è stato apposto il timbro “Q/P” e quello delle relative condizioni, appartiene a tutti gli effetti alla serie “Q”; per il rilascio del buono della nuova serie “Q”, è stato utilizzato il modulo della serie “P” (modulo che, naturalmente, riportava i tassi di

interesse della serie "P"), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal D.M. 13.6.1986; il timbro sul fronte dei titoli reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore; il timbro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco individua i nuovi tassi d'interesse applicati; a sostegno della propria tesi richiama numerose pronunce di merito e la sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 20.2.2020 la quale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 173 del DPR 157/1973.

In relazione al buono della serie "Q": il buono oggetto di ricorso risulta appartenere regolarmente alla serie ordinaria "Q" ed è stato regolarmente emesso mediante l'utilizzo del corretto supporto cartaceo; le condizioni e i rendimenti riportati sul retro del titolo corrispondono perfettamente a quelli previsti dalle tabelle allegate al D.M. del 13.6.1986 istitutivo della stessa serie "Q"; i diversi valori di rimborso calcolati dal ricorrente risulterebbero riconducibili all'errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997.

In conclusione parte ricorrente richiede:

> la somma di € 3.449,47 (*tremilaquattrocentoquarantanove/47*) in relazione al buono postale fruttifero serie "Q/P" n. [redacted]20 e la somma di € 100,72 (*cento/72*)
>
> (in relazione al buono postale fruttifero serie "Q/P" n. [redacted]09, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo, ovvero dichiarare tenuto l'intermediario a corrispondere la diversa somma ritenuta di giustizia in relazione ad entrambi i buoni fruttiferi postali, come risultante all'esito della presente procedura.
>
> Si chiede di dichiarare tenuto l'intermediario al rimborso delle spese legali sostenute nella misura di € 650,00 (*seicentocinquanta/00*) oltre al rimborso della somma di € 20,00 (*venti/00*) di presentazione del ricorso.

Parte resistente:

Voglia l'Ill.mo Collegio dell'Arbitro Bancario e Finanziario adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:

- in via preliminare:
  - l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
  - dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
- nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto,

in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

DIRITTO

Quanto alle eccezioni di incompetenza temporale e di incompetenza per materia, sollevate dall'intermediario, ci si limita a far presente che le stesse sono considerate infondate dal costante orientamento dell'Arbitro (cfr. ex multis già Coll. Coord. n. 5676/13 e, da ultimo, Coll. Napoli, n. 21104/2020).

Col ricorso i due buoni sono definiti l'uno (***.009) appartenente alla serie "Q", e l'altro (***.020) alla serie "Q/P": per il primo (serie "Q") è richiesto il maggiore rendimento conseguente alla prevalenza della lettera del titolo – per il periodo dal 21° al 30° anno – rispetto al rendimento indicato dal D.M. 13/06/1986; per il secondo (serie "Q/P") è fatto valere il maggiore rendimento – per il periodo dal 21° al 30° anno – risultante dalla tabella stampigliata in originale posta a tergo del titolo con indicazione dei rendimenti corrispondenti alla serie "P".

I BF oggetto del presente procedimento risultano essere i seguenti:

buono n. ***.009 del 06/03/1987, lire 100.000, appartenente alla serie "Q" e il buono n. ***.020 del 15/10/1986, lire 500.000, appartenente alla serie "Q/P".

In relazione buono della serie "Q/P", si può osservare che

a) sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»;
b) è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci;
c) a tergo del titolo è apposto un timbro (difficilmente leggibile), riprodotto in calce, che non indica le percentuali di rendimento e contiene la dicitura "SERIE Q/P".

In relazione buono della serie "Q", si può osservare che:

a) per l'emissione risulta essere stato correttamente utilizzato un modulo cartaceo della serie Q, senza necessità di timbri correttivi.

Si deve però osservare che il timbro apposto sul BFP in esame non reca i nuovi rendimenti, nemmeno per il periodo dal 1° al 20° anno. Il che sembra confermato dall'intermediario che, nella nota del 18/02/2021, sembra offrire la differenza tra il rendimento della serie Q e quello più remunerativo della serie P. comunque, la domanda di parte ricorrente indica esattamente gli importi richiesti, che pertanto costituiscono il limite della domanda.

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne le condizioni di rimborso del buono, essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie «P» quando risultavano in collocamento i buoni della Serie «Q». Giusta l'emanazione del D.M. 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1.1.1987.

Il BF oggetto del presente ricorso risulta essere stato emesso in epoca successiva all'emanazione del predetto D.M. e, dunque, in un momento in cui la serie «P» non era in corso.

Sul BF è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno.

Il D.M. 13.6.1986, recante "*Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni … di risparmio*", agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di *"due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".*

Orbene, Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente

principio di diritto:

"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato:

"Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020). (…) In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21°al 30° anno, merita di essere accolta".

In applicazione della predetta motivazione, pertanto, il ricorso merita accoglimento per detto buono.

Quanto al buono della serie "Q", l'oggetto del contendere va dunque analizzato alla luce di quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142 del 3.4.2020, nella quale è affermato il seguente principio di diritto: "*L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del* quantum *della prestazione dedotta in contratto".*

Alla base di tale principio vi è una condivisibile motivazione, che mette luogo riportare per esteso: *"…dinanzi all'eccezione dell'intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all'investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza ratione materiae, in quanto la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti. Non si tratta cioè di accertare l'assoggettamento dei BFP ad*

una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all'art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe rationae materiae precluso all'ABF, bensì di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti (…) *D'altra parte, che il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, possa assumere rilievo anche all'interno della sfera strettamente negoziale, quale elemento che concorre ad individuare il quantum della prestazione, emerge con chiarezza dalla presenza, sul buono della serie Q qui in esame, della dicitura per cui "L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge", peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione") su buoni appartenenti anche ad altre serie.*

Pertanto, per venire all'oggetto del presente ricorso, rispetto ai buoni appartenenti alla serie Q *"può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente"*.

Sulla scorta del sopracitato principio, il ricorso non può in conclusione essere accolto per il buono Q.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI